

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 4 maggio 2018, n. 274

Disposizioni per l'applicazione del comma 2, art. 5 della Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015 e s.m.i..

L'anno 2018, il giorno 4 del mese di maggio 2018, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il Dirigente a.i. del Servizio "Produzioni vivaistiche e controllo organismi nocivi", sulla base dell'istruttoria predisposta dalla responsabile della AP "Applicazione lotte obbligatorie", riferisce:

Visto il D. Lgs 214/05 che recepisce la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 relativa alle misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità e s.m.i.;

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Considerato che nel mese di ottobre 2013 è stato individuato nel Salento l'organismo nocivo da quarantena *Xylella fastidiosa* e l'Ufficio Osservatorio fitosanitario, in applicazione della Direttiva 2000/29/CE e del D.lgs. 214/2005, con DGR n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013) ha prescritto le prime misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio *X. fastidiosa*, prevedendo tra l'altro il monitoraggio del territorio ed il prelievo di materiale vegetale da sottoporre ad analisi di laboratorio per l'individuazione delle piante infette;

Vista la Decisione di esecuzione n. 789/2015 che dispone le misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* e che prevede, tra l'altro, una demarcazione puntuale delle aree colpite dall'organismo da quarantena a seguito di puntuale monitoraggio e all'analisi di laboratorio dei campioni prelevati in campo, nonché l'adozione di specifiche misure necessarie per evitare la diffusione del patogeno in aree indenni;

Viste le Decisioni di esecuzione (UE) 2015/2417 del 17 dicembre 2015, (UE) 2016/764 del 12/05/2016 e (UE) 2017/2352 che hanno modificato la decisione di esecuzione (UE) 2015/789;

Visto il Decreto Ministeriale del 18/02/2016 "Definizione aree indenni dall'organismo nocivo *X. fastidiosa* nel territorio della Repubblica Italiana" che ha istituito le aree indenni sul territorio italiano;

Visto il Decreto Ministeriale n° 4999 del 13/02/2018 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Wells e Raju) nel territorio della Repubblica italiana" (G.U. 80/2018);

Vista la DDS della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 109 del 19 marzo 2018 " Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 e s.m.i. Aggiornamento delle aree delimitate alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca ST53*".

Vista la legge 14/02/1951 n° 144 che ha disciplinato l'abbattimento degli alberi di olivo.

CONSIDERATO che:

- la decisione (UE) 2017/2352, ha disposto che in deroga al divieto di impianto di specie ospiti nelle zone infette, possono essere autorizzati impianti di specie ospiti di xylella all'interno delle zone infette ad eccezione della zona di 20 km della zona infetta in cui si attuano misure di contenimento, privilegiando le piante ospiti appartenenti a varietà considerate tolleranti/resistenti alla xylella;
- il Decreto Ministeriale n° 4999 del 13/02/2018 che ha recepito la decisione (UE) 2017/2352 ha disposto che il Servizio fitosanitario regionale, qualora decida di concedere le autorizzazioni al reimpianto di specie ospiti in zona infetta, privilegia le piante ospiti appartenenti a varietà che il Comitato fitosanitario nazionale ha dichiarato resistenti o tolleranti all'organismo specificato;

- con il reimpianto si contribuisce all'eliminazione degli oliveti infetti e improduttivi e alla riduzione della massa di inoculo batterico presente nel territorio;
- è necessario autorizzare il reimpianto di specie ospiti per consentire al Salento di superare la crisi economica del settore olivicolo determinata dalla *Xylella*;
- al fine di individuare varietà resistenti o tolleranti a *Xylella fastidiosa* ai fini dell'impianto nelle zone infette, il CNR con nota del 12/03/2108 ha presentato una sintesi delle diverse attività di ricerca finalizzate all'identificazione di specie immuni, tolleranti e resistenti alla *Xylella fastidiosa sottospecie pauca*, per: olivo, prunus, vite e agrumi. In particolare per l'olivo dai risultati delle indagini diagnostiche e dall'attività sperimentale condotta, ad oggi sono state individuate due varietà di olivo definite resistenti: 'Leccino' e 'FS17', pur precisando che non si hanno ancora a disposizione dati riferiti al lungo periodo sia in termini di tenuta della resistenza nel tempo e sia in termini di produttività;
- il CNR, nel documento su citato ha inoltre confermato che le varietà di vite, agrumi, albicocco, susino, pesco e percoco, esposte sia a inoculazione meccanica del batterio che ad infezione tramite adulti di "sputacchina" infetti, hanno dato sempre esito diagnostico negativo, risultando immuni alla *Xylella fastidiosa sottospecie pauca*;
- le risultanze scientifiche sono state presentate al Comitato Fitosanitario Nazionale che nella seduta del 14 marzo 2018 ha espresso parere favorevole in merito al riconoscimento delle varietà 'Leccino' e 'FS17' tra le varietà resistenti alla *Xylella fastidiosa sottospecie pauca*;
- il Comitato Fitosanitario Centrale con nota prot. 12639 del 06/04/2018 ha comunicato che le varietà di olivo 'Leccino' e 'FS17' sono resistenti alla *Xylella fastidiosa sub-specie pauca*, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto ministeriale 4999 del 13/02/2018;
- gli studi condotti sull'individuazione di specie /varietà tolleranti/resistenti alla *Xylella* avviati nel 2014, stanno continuando con il supporto dei progetti Horizon 2020 POnTE e XF-Actors su un numero elevato di specie e nel caso dell'olivo su numerose varietà coltivate nel bacino del Mediterraneo e pertanto potrebbero essere individuate ulteriori varietà/specie tolleranti /resistenti.

Considerato che ai sensi degli art. 9 e 10 della decisione 2015/789/UE, le piante specificate che gli operatori professionali devono utilizzare per il reimpianto devono essere accompagnate dal passaporto delle piante rilasciato ai sensi del D.Lgs 214/05 e deve essere garantita la tracciabilità delle piante sia da parte dei fornitori professionali che degli operatori professionali a cui sono fornite le piante.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni innanzi esposte, si propone di:

- autorizzare, nella zona infetta ad eccezione della zona di 20 km della zona infetta in cui si applicano le misure di contenimento, l'impianto delle seguenti varietà di olivo: Leccino e FS17, resistenti alla *Xylella fastidiosa sottospecie pauca*;
- autorizzare, nella zona infetta ad eccezione della zona di 20 km della zona infetta in cui si applicano le misure di contenimento, l'impianto delle seguenti specie ospiti: vite, agrumi, prunus spp. in quanto risultate immuni a *Xylella fastidiosa sottospecie pauca*;
- disporre che gli operatori professionali devono utilizzare per il reimpianto esclusivamente piante accompagnate dal passaporto delle piante rilasciato ai sensi del D.Lgs 214/05 e della decisione 789/2015 e s.m.i. e devono conservare traccia della partita di piante ricevuta e del fornitore;
- informare gli operatori professionali che intendono realizzare impianti di specie/varietà tolleranti/resistenti alla *Xylella* che non avendo ancora a disposizione dati riferiti al lungo periodo, non si esclude che nel tempo possano verificarsi problemi di tenuta della resistenza o di produttività;
- disporre che chiunque intende svellere gli oliveti per rimpianto deve chiedere l'autorizzazione ai Servizi Territoriali competenti per territorio, ai sensi della legge 14/02/1951 n° 144 che ha disciplinato l'abbattimento degli alberi di olivo.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI**Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale).

I sottoscritti attestano che il procedimento affidato loro, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente a.i. della Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario responsabile (Dr. Anna Percoco)

Il Dirigente a.i. del Servizio (Dr. Pasquale Solazzo)

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE a.i. DELLA SEZIONE

Visti l'art. 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Visti gli artt. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;

Visto l'articolo 32 della Legge n.69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Vista la DDS 30 del 22/12/2017 che proroga l'incarico dell'AP denominata "Applicazione lotte obbligatorie e certificazioni produzioni vivaistiche" alla Dr. Anna Percoco.

Vista la DDS 51 del 05/04/2017 con la quale è stato assegnato l'incarico di dirigente a.i. del Servizio "Produzioni vivaistiche e controllo organismi nocivi" al Dr. Solazzo Pasquale;

Vista la DDS 106 del 27/04/2018 con la quale il Direttore del Dipartimento avoca a se le dirigenziali della Sezione Osservatorio;

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 21 bis della Legge 241/90;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

DETERMINA

- **di approvare** quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
- **di autorizzare**, nella zona infetta ad eccezione della zona di 20 km della zona infetta in cui si applicano le misure di contenimento, l'impianto delle seguenti varietà di olivo: Leccino e FS17, resistenti alla *Xylella fastidiosa sottospecie pauca*;

- **di autorizzare**, nella zona infetta ad eccezione della zona di 20 km della zona infetta in cui si applicano le misure di contenimento, l'impianto delle seguenti specie ospiti: vite, agrumi, prunus spp. in quanto risultate immuni a *Xylella fastidiosa sottospecie pauca*;
- **di disporre** che gli operatori professionali devono utilizzare per il reimpianto esclusivamente piante accompagnate dal passaporto delle piante rilasciato ai sensi del D.Lgs 214/05 e della decisione 789/2015 e s.m.i. e devono conservare traccia della partita di piante ricevuta e del fornitore;
- **di informare** gli operatori professionali che intendono realizzare impianti di specie/varietà tolleranti/resistenti alla Xylella che non avendo ancora a disposizione dati riferiti al lungo periodo, non si esclude che nel tempo possano verificarsi problemi di tenuta della resistenza o di produttività;
- **di disporre** che chiunque intende svellere gli oliveti per rimpianto deve chiedere l'autorizzazione ai Servizi Territoriali competenti per territorio, ai sensi della legge 14/02/1951 n° 144 che ha disciplinato l'abbattimento degli alberi di olivo;
- **di stabilire** che il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di n° 6 (sei) facciate timbrate e vidimate, è redatto in un unico originale che sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale; una copia all'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all'Ufficio proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente a.i. della Sezione
(Prof. Gianluca Nardone)